

STATUTO

MACONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALBA CN PIAZZA SAN PAOLO 2

Numero REA: CN - 182733

Codice fiscale: 02511240042

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-01-2020 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" al repertorio n. 872	
	STATUTO	
	"MACONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. I (Denominazione e sede)	
	1.1 E' costituita la società cooperativa denominata "MACONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	1.2 La società ha sede nel Comune di Alba.	
	1.3 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 1.2.	
	Art. 2 (Durata)	
	2.1 La cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	3.1 La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	3.2 Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività di impresa indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n. 381/1991.	
	3.3 La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in qualsiasi forma consentita dalla legislazione tempo per tempo vigente.	
	3.4 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	- 1 -	

	previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.	
	3.5 La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa, allo scopo di attuare l'inserimento produttivo ed il recupero delle residue capacità lavorative di soggetti svantaggiati affidati od aderenti alla Cooperativa, consentendo loro, inoltre, di ridefinire il proprio vissuto attraverso il confronto relazionale, di riacquistare o sviluppare il proprio senso di responsabilità e la capacità propositiva verso se stessi e la società, ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:	
	- Disinfestazione, derattizzazione, disinfezione, pulizia e manutenzione di aree pubbliche e di locali in genere;	
	- Servizi di volantinaggio;	
	- Lavori edili, tinteggiatura e lavori di cartongesso;	
	- Sistemazione e manutenzione di aree verdi, forestali, agrarie e, in genere, nel territorio e degli ambienti rurali;	
	- Lavori agricoli conto terzi ed in proprio e movimentazione terra;	
	- Lavori inerenti ad inumazioni e tumulazioni, ad esumazioni ed estumulazioni, servizi di custodia camere mortuarie e servizi cimiteriali in genere;	
	- Servizi di portierato diurno e notturno;	
	- Gestione di spacci;	
	- Gestione di bar, pasticcerie, tavole calde, rosticcerie, ristoranti, pizzerie e in genere di centri di ristoro, anche nel settore turistico-ricreativo-culturale e sportivo con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;	
	- Servizi di facchinaggio, di carico e scarico merci, di sgombero di abitazioni, uffici e di immobili in genere;	
	- Servizi di imballaggio e confezionamento alimentare e non alimentare, confezionamento e saldatura teli pvc - piegatura lamiera - assemblaggio casse per spedizioni - e verniciatura;	
	- Montaggio assemblaggio accessori per macchinari;	
	- Installazione trasformazione ampliamento e manutenzione impianti elettrici elettronici e antincendio;	
	- Gestione di esercizi commerciali in genere;	
	- Attività di produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, artigianali e non, sia nei locali della Cooperativa che presso appositi centri a sfondo sociale, educativo,	
	- 2 -	

terapeutico;

il tutto con esclusione delle attività riservate e nel rispetto degli inderogabili limiti di legge.

4.2 La cooperativa potrà compiere tutti gli atti, operazioni e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

4.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545- septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono essere ammessi a soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori maggiorenni che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa;

- le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, primo comma della legge n. 381/91, compatibilmente con il loro stato soggettivo, le quali devono costituire almeno il 30% di tutti i lavoratori della Cooperativa;

- gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 legge n. 381/1991.

Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge n. 142/2001, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro con la stessa.

5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva

	partecipazione del socio all'attività della cooperativa;	
	l'ammissione deve essere coerente con la capacità della	
	cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione	
	alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	L'ammissione tra i soci operatori di elementi tecnici	
	ed amministrativi è consentita nel numero strettamente	
	necessario al buon funzionamento della cooperativa.	
	5.4 In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro	
	che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o	
	partecipano a società che, secondo la valutazione	
	dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività	
	svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	5.5 Possono essere ammesse altresì come soci operatori	
	le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui	
	statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	delle attività delle cooperative sociali.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori)	
	6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci	
	operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui	
	all'art. 5) in una categoria speciale, ai sensi	
	dell'art. 2527 comma 3 del codice civile, in ragione	
	dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa,	
	6.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1,	
	l'organo amministrativo può ammettere alla categoria	
	speciale di soci lavoratori coloro che debbano	
	completare o integrare la loro formazione professionale	
	in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	6.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1,	
	l'organo amministrativo può ammettere alla categoria	
	speciale di soci lavoratori coloro che sono in grado di	
	concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento	
	degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le	
	strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	6.4 La durata dell'appartenenza del socio a tale	
	categoria speciale, comunque non superiore a cinque	
	anni, viene stabilita, al momento dell'ammissione,	
	dall'organo amministrativo, che determina anche i	
	criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa.	
	6.5 Ai soci appartenenti alla categoria speciale può	
	essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 28,	
	in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai	
	costi di formazione professionale o di inserimento	
	- 4 -	

nell'impresa cooperativa.

6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non possono esercitare i diritti di cui all'art.2476, secondo e terzo comma, del codice civile.

6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso

dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o di inserimento fissato al momento della sua ammissione alla categoria speciale.

6.11 Al termine del periodo suddetto, il socio appartenente alla categoria speciale, qualora non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso per i motivi suindicati, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato nel libro dei soci a cura dell'organo amministrativo.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, cittadinanza;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, lo stato di costituzione;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio appurare l'esistenza dei requisiti previsti dal precedente art. 5.	
	7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatoci, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	7.6 L'Organo amministrativo deve; entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Conferimenti e quote dei soci cooperatori)	
	8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	- 6 -	

rappresentati da quote del valore minimo di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) e del valore massimo non superiore ai limiti di legge.

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

9.3 II provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10 (Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, eventualmente determinata dall'organo amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo ;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

10.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 6, inoltre:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche,

	nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, partecipando al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	10.4 E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre imprese che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche e della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio presso altre cooperative.	
	Art. 11 (Diritti dei soci)	
	11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti iscritti in albi professionali di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.	
	11.3 La richiesta deve essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.	
	Art. 12 (Perdita della qualità di socio)	
	12.1 La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di	
	- 8 -	

morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 (Recesso del socio)

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere i socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro con la cooperativa - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

13.2 La comunicazione di recesso è inviata alla società mediante lettera raccomandata, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

13.3 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

13.4 Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 (Esclusione)

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- c) che previa intimazione da parte dell'organo

	amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni,	
	non adempia al versamento della quota sottoscritta o al	
	pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi	
	titolo;	
	- d) che svolga o tenti di svolgere attività in	
	concorrenza con la cooperativa o che venga a trovarsi in	
	una delle situazioni di incompatibilità previste	
	dall'articolo 10.4, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo;	
	- e) il cui rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- f) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto	
	ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge,	
	ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità	
	a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal	
	caso, quando ricorrono particolari esigenze interne,	
	l'organo amministrativo può derogare all'applicazione di	
	quanto sopra, fissando il limite massimo della	
	eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;	
	- g) che abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il	
	rapporto di lavoro con la cooperativa;	
	- h) che non adempia alla propria prestazione	
	mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una	
	delle cause di interruzione del rapporto di lavoro	
	previste nel regolamento interno redatto ai sensi	
	dell'art. 6 della legge n 142/2001 od eventualmente	
	previste CCNL di riferimento;	
	- i) che danneggi moralmente o materialmente la	
	cooperativa o fomenti dissidi o disordini fra soci;	
	- l) che senza giustificato motivo, non adempia	
	puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo	
	verso la società.	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al tribunale, nel termine di	
	sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del	
	rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel	
	libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 15 (Liquidazione)	
	15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il	
	diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente	
	versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei	
	successivi articoli 27.4 lett. c) e 28, la cui	
	liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo	
	scioglimento del rapporto sociale.	
	15.2 Il pagamento deve essere fatto entro 180	
	(centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio	
	- 10 -	

stesso.

Art. 16 (Morte del socio)

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere c), d), e), h), i), l) dovranno provvedere al risarcimento dei danni, ed al pagamento dell'eventuale penale determinata dal regolamento.

17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso della quota, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI VOLONTARI

Art. 18 (Requisiti)

18.1 Ai sensi dell'art. 2 Legge n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro attività a favore della

	Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima, esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Art. 19 (Domanda di ammissione)	
	19.1 Coloro che intendono essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	- importo della quota che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.	
	19.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	19.3 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.	
	Art. 20 (Obblighi)	
	20.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.	
	20.2 Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.	
	20.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 21 (Soci sovventori)	
	21.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, e nei limiti della compatibilità	
	- 12 -	

con l'opzione operata dal presente statuto per l'applicazione delle norme sulla società a responsabilità limitata, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, ai soci sovventori si applicheranno i seguenti articoli.

Art. 22 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

22.1 I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da quote trasferibili dell'importo minimo di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Art. 23 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

23.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci che delibera l'emissione, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

23.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

23.3 Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 24 (Deliberazione di emissione)

24.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) il termine minimo di durata del conferimento;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- d) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

24.2 Ai soci sovventori spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri stabiliti nel successivo art.33.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e 11 numero di voti da essi portati.

24.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera c),

	qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	Art. 25 (Recesso dei soci sovventori)	
	25.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	25.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 26 (Elementi costitutivi)	
	26.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 27.4 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita per decisione dei soci e/o prevista per legge.	
	26.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	26.3 Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 27 (Bilancio di esercizio)	
	27.1 L'esercizio sociale va da! 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	27.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	27.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (eentottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	- 14 -	

ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

27.4 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima ;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

27.5 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non. cooperatori.

Art. 28 (Ristorni)

28.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/2001 e successive modificazioni).

28.2 L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante erogazione diretta o mediante aumento dell'importo della quota detenuta da ciascun socio (o in altre forme ammesse dalla normativa tempo per tempo vigente).

28.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

DECISIONI DEI SOCI, COMPETENZE E MODALITA'

Art. 29 (Decisioni dei soci)

29.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti

	spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	29.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei	
	soci:	
	a)l'approvazione del bilancio, la ripartizione del	
	ristorno e la distribuzione degli utili;	
	b)la decisione in ordine alla struttura dell'organo	
	amministrativo e la nomina degli amministratori;	
	c)la nomina del Sindaco Unico, dei Sindaci e del	
	Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d)le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e)la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale	
	determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	f) l'approvazione dei regolamenti interni.	
	29.3 Le decisioni dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo	
	collegiale.	
	Art. 30 (Assemblee)	
	30.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo	
	amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro	
	luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.	
	30.2 L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con	
	lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	anche con raccomandata a mano, almeno otto giorni prima	
	di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai	
	soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso	
	di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o	
	altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al	
	numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o	
	allo specifico recapito che siano stati espressamente	
	comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.	
	30.3 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati	
	il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché	
	l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di	
	convocazione potrà essere prevista una data di seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima.	
	30.4 In mancanza dell'adempimento delle suddette	
	formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con	
	diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci	
	effettivi, se nominati, siano presenti o informati della	
	riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può	
	opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non	
	si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	31.1 In prima convocazione l'assemblea è regolarmente	
	- 16 -	

costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

31.2 L'assemblea - salve eventuali diverse maggioranze richieste inderogabilmente da norme di legge - delibera, su qualunque oggetto posto all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Art. 32 (Votazioni)

32.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

32.2 Le elezioni alle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 33 (Voto)

33.1 Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

33.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

33.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.5 ed ai soci sovventori sono attribuiti più voti, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta, e precisamente:

- un voto per conferimenti fino ad euro 1.000,00;
- due voti per conferimenti fino ad euro 2.500,00;
- tre voti per conferimenti fino ad euro 5.000,00;
- quattro voti per conferimenti fino ad euro 10.000,00;
- cinque voti per conferimenti superiori ad euro 10.000,00;

33.4 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio, che non sia Amministratore. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)

34.1 L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VIII

	AMMINISTRAZIONE	
	Art. 35 (Amministrazione)	
	35.1 La cooperativa è amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un consiglio di amministrazione, composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero.	
	35.2 La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	35.3 Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.	
	35.4 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina, ed eventualmente il Vice presidente.	
	Art. 36 (Competenze e poteri degli Amministratori)	
	36.1 Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dei soci dalla legge.	
	36.2 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle concernenti le materie previste dall'art. 2381 e dall'art.2475 comma 5 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Art. 37 (Metodo decisionale collegiale)	
	37.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.	
	37.2 Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuta ricezione (per esempio fax o posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, in modo che gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano informati della riunione almeno un giorno prima della medesima.	
	37.3 Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	- 18 -	

	Art. 38 (Integrazione del Consiglio)	
	38.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.	
	38.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	38.3 Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, i consiglieri di amministrazione sono tenuti a convocare l'assemblea e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.	
	Art. 39 (Compensi agli Amministratori)	
	39.1 Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti ai membri del consiglio di amministrazione. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 40 (Rappresentanza)	
	40.1 Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	40.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, se nominato, la cui sottoscrizione attesterà, nei confronti dei terzi, la situazione di assenza o di impedimento del Presidente.	
	40.3 La rappresentanza della cooperativa spetta anche, nei limiti delle deleghe conferite, agli amministratori delegati, se nominati.	
	40.4 Il Presidente del consiglio di amministrazione, previa apposita delibera del consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO IX	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 41)	
	Qualora lo decidano i soci e, in ogni caso, qualora le vigenti disposizioni di Legge lo richiedano, l'assemblea dei soci nominerà un organo di controllo.	
	- 19 -	

	L'organo di controllo si compone o da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina dello stesso collegio.	
	Nei casi di obbligatorietà della nomina, qualora il controllo legale dei conti non sia affidato ad un revisore, lo stesso potrà essere affidato al sindaco unico o al collegio sindacale; in tal caso il sindaco unico o tutti i sindaci componenti il collegio dovranno essere revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia. E' in facoltà della società nominare un revisore unico, ricorrendone i requisiti di legge.	
	E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.	
	I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Il compenso spettante ai Sindaci effettivi viene determinato dall'assemblea per l'intera durata del mandato e comunque non potrà essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti tariffe professionali.	
	Nel caso di nomina di un organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.	
	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	42.1 La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	42.2 In tali casi l'assemblea assume le deliberazioni previste dall'art.2487 del codice civile.	
	Art. 45 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	42.1 In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità a quanto disposto dall'art.2514 lettera d) del codice civile.	
	TITOLO XI	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 43 (Regolamenti)	
	43.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la	
	- 20 -	

cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 44 (Divieti)

44.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

44.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 45 (Rinvio)

45.1 Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile, contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato. Forestiero Fabio - Gaia Frunzio segue sigillo.